

zio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. -

----- ART. 7 -----

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si conven-
gono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. --
Del presente atto costitutivo fa parte integrante e sostan-
ziale il seguente -----

----- STATUTO -----

----- Associazione di Promozione Sociale Omnibus (APS) -----

----- ART. 1 -----

----- (Denominazione, sede e durata) -----

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito de-
nominato "Codice del Terzo settore"), una associazione aven-
te la seguente denominazione: -----

"ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE OMNIBUS (APS)", da ora in a-
vanti denominata "associazione", con sede legale presso lo
Studio del Dott. Mario Faienza, nel Comune di San Paolo di
Civitate (FG) in Piazza Aldo Moro n. 25 e con durata illimi-
tata. -----

----- ART. 2 -----

----- (Scopo, finalità e attività) -----

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità ci-
viche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svol-
gimento in favore dei propri associati, di loro familiari o
di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse
generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di vo-
lontariato dei propri associati: -----

organizzazione e gestione di attività finalizzate a promuove-
re l'educazione, istruzione e formazione anche professiona-
le, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse so-
ciale con finalità educativa; -----

- organizzazione e gestione di attività di valorizzazione
delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali,
storiche; -----

- organizzazione e gestione di interventi e servizi finaliz-
zati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata a-
bitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi, promuovere e diffondere l'educazione
ambientale, la tecnica del riciclo del rifiuto, anche attra-
verso campagne di sensibilizzazione a livello scolastico; ----

- organizzazione, promozione e gestione d'interventi di tute-
la e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesag-
gio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni, tutela e miglioramento delle
risorse ambientali, turistiche e culturali del luogo, attra-
verso assistenza, tutela e informazione turistica; iniziati-
ve atte a sensibilizzare la popolazione residente nei con-

fronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico; promozione e assunzione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche; compiti di vigilanza sul prodotto turistico; attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali; -----

- organizzazione e gestione di attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; -----

- organizzazione e gestione di attività culturali, musicali e artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, attività non solo svolta a livello locale ma anche a livello nazionale e internazionale; -----

- organizzazione e gestione di attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; -----

- organizzazione e gestione di attività di promozione turistica di interesse sociale, culturale o religioso, attività non solo svolta a livello locale ma anche a livello nazionale e internazionale; -----

- organizzazione e gestione di attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, attraverso campagne di sensibilizzazione; -----

- organizzazione e gestione di attività di promozione e sviluppo sia dell'agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, sia dell'agricoltura tradizionale con attività di valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli locali e attività di valorizzazione e promozione dei prodotti enogastronomici locali, anche attraverso attività di organizzazione e

gestione di fiere, sagre e/o feste, attività non solo svolta a livello locale ma anche a livello nazionale e internazionale; -----

- organizzazione e gestione di attività di promozione e sviluppo del commercio locale, soprattutto con il coinvolgimento dei giovani, mediante l'intervento e la partecipazione anche di Enti Pubblici e Privati, al fine di pianificare l'attività economica, amministrativa e gestionale delle nuove imprese. -----

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. -----

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale: -----

- organizzazione e gestione di attività di promozione e sviluppo di nuove iniziative d'impresa, anche attraverso l'assistenza per l'espletamento di pratiche per l'accesso a fondi e/o finanziamenti europei agevolati e/o a fondo perduto. ----

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti -attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. -----

ART. 3 -----

----- (Ammissione e numero degli associati) -----

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. -----

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. -----

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: -----

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; -----

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attener-

si alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. -----

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. -----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. -----

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. -----

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. -----

----- ART. 4 -----

----- (Diritti e obblighi degli associati) -----

Gli associati hanno il diritto di: -----

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; -----
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; -----
- frequentare i locali dell'associazione; -----
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; -----
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; -----
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; -----
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. --

Gli associati hanno l'obbligo di: -----

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; -----
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; -----
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. -----

----- ART. 5 -----

----- (Perdita della qualifica di associato) -----

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o e-

sclusione. -----

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. -----

L'associato può sempre recedere dall'associazione. -----

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. -----

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima. -----

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. -----

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. -----

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. -----

ART. 6 -----

(Organi) -----

Sono organi dell'associazione: -----

- l'Assemblea; -----
- Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente; -----
- l'Organo di controllo se obbligatorio. -----

ART. 7 -----

(Assemblea) -----

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. --
Ciascun associato ha un voto. -----

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. -----

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. -----

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. -----

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'appro-

vazione del bilancio di esercizio. -----

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. -----

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili: -----

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; -----

- approva il bilancio di esercizio; -----

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati; -----

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; -----

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; -----

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; -----

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. --

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. -----

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. -----

----- ART. 8 -----

----- (Consiglio Direttivo) -----

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. -----

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. -----

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: -----

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; -----

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; -----

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale; -----

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; ----
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; ----
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; -----
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; -----
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati. -----

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. -----

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. -----

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. -----

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. -----

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. -----

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

ART. 9 -----

----- (Presidente) -----

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. -----

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. -----

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. -----

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. -----

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. -----

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua at-

tribUZIONE ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

----- **ART. 10** -----

----- **(Organo di controllo)** -----

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. -----

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. -----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. -----
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

----- **ART. 11** -----

----- **(Revisione legale dei conti)** -----

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

----- **ART. 12** -----

----- **(Patrimonio)** -----

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

----- **ART. 13** -----

----- **(Divieto di distribuzione degli utili)** -----

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi asso-

ciativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

----- **ART. 14** -----

----- **(Risorse economiche)** -----

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. -----

----- **ART. 15** -----

----- **(Bilancio di esercizio)** -----

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. -----
Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. -----

----- **ART. 16** -----

----- **(Bilancio sociale e informativa sociale)** -----

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. -----

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate 1 (uno) milione di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. -----

----- **ART. 17** -----

----- **(Libri)** -----

L'associazione deve tenere i seguenti libri: -----

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; -----
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; -----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; -----
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; -----
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; -----
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. -----

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità; fissare un incontro

presso la sede dell'Associazione a mezzo richiesta scritta da far pervenire, al Direttivo, con raccomandata A/R e/o a mezzo PEC, almeno 15 giorni prima dell'incontro richiesto. --

----- **ART. 18** -----

----- **(Volontari)** -----

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. -----

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. -----

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. --

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 -----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. -----

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -----

----- **ART. 19** -----

----- **(Lavoratori)** -----

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. -----

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati. -----

----- **ART. 20** -----

----- **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)** -----

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. -----

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori

preferibilmente scelti tra i propri associati. -----

ART. 21 -----

(Rinvio) -----

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile. -----

Le presenti clausole riprodottrici di norme di legge si intenderanno automaticamente recepite in caso di modifiche di legge. -----

Del presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, ho dato lettura ai comparenti che lo approvano. -----

Atto sottoscritto alle ore venti e minuti ventisette. -----

Occupa pagine quindici sin qui di quattro fogli. -----

Firmati: Mario Faienza - Dionigi Neri - Michela Celozzi - Faienza Romano Gabriele - Magnati Francesca - Altieri Enrichetta - Arturo, Adelchi Cardillo - Di Battista Alfonso - Donato Cascavilla (segue sigillo). -----

Copia conforme all'originale,

firmato come per legge.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

San Severo, 22 ottobre 2018.

